



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA di COSENZA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del Reg. Data 05/05/2021	OGGETTO:	<i>ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 232, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000, E DAL D.M 10 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DAL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E PER IL FUTURO - CONFERMA ESERCIZIO FACOLTÀ DI NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000, COME GIÀ DELIBERATO CON ATTO DEL DEL C.C. N. 7 DEL 29/07/2020 - PROVVEDIMENTI</i>
---------------------------------------	----------	---

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio alle ore 13,50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

AMERUSO Roberto	Sindaco	- presente
BARONE Cristian	Vice Sindaco	- presente
SCAGLIONE Gianclaudio	Assessore	- assente

Presenti n. 2 Assenti n. 1

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria del 03/05/2021 ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non tenere la Contabilità Economico Patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e dal D.M 10 Novembre 2020, a partire dal rendiconto della gestione 2020 e per il futuro - conferma esercizio facoltà di non predisposizione del Bilancio Consolidato ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come già deliberato con atto del C.C. N. 7 del 29/07/2020 - Provvedimenti";

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute, che si intendono qui integralmente richiamate;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Settore Amministrativo ed alla regolarità tecnico/contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai rispettivi Responsabili di Settore competenti ed allegati alla proposta medesima;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. DI APPROVARE, e fare propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Finanziario del 03/05/2021, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di Giunta Comunale

03/05/2021	OGGETTO:	ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 232, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000, E DAL D.M 10 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DAL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E PER IL FUTURO - CONFERMA ESERCIZIO FACOLTÀ DI NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000, COME GIÀ DELIBERATO CON ATTO DEL DEL C.C. N. 7 DEL 29/07/2020 - PROVVEDIMENTI
------------	----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

- Rilevato: - che con l'art. 1, comma 831, legge 30 dicembre 2018, n. 145, il legislatore, dopo aver stabilito per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il beneficio della gradualità d'applicazione delle norme sul consolidato, con l'attuale formulazione dell'art. 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha sancito, con norma a regime, che i suddetti enti dal 1° gennaio 2019 «possono non predisporre il bilancio consolidato»;

- che l'art. 15-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto la facoltà per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 232, comma 2, TUEL;

- che il Comune di Tarsia ha esercitato la facoltà di cui sopra fino all'approvazione del rendiconto della gestione 2020, come da deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/07/2020.;

- che l'art. 57, comma 2-ter del D.L. n. 124/2019 convertito con L. n. 157/2019, ha novellato ulteriormente l'art. 232 del TUEL ed ha previsto che gli enti locali, con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà; - che la suddetta facoltà è esercitabile anche dai comuni che hanno già adottato precedentemente la contabilità economico-patrimoniale;

- che gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.10 del D. Lgs.118/2011, con modalità semplificate individuate con decreto del MEF; Preso atto che il 10 novembre 2020 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno che, in detta materia, abroga e sostituisce il previgente DM dell'11 novembre 2019 e introduce, con allegato A, alcune modifiche sulle modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale, introducendo l'obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che intendono esercitare la facoltà di non

tenere la contabilità economico-patrimoniale, di adottare apposita delibera in tal senso da parte della Giunta Comunale e di trasmettere la stessa alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art.13 della L. 196/2009;

Ritenuto necessario esprimere, con il presente atto, la volontà per il Comune di Tarsia di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, ai sensi dell'art.232 del TUEL a partire dal rendiconto 2020 e per il futuro e di confermare inoltre la volontà di esercizio della facoltà di non adottare il bilancio consolidato come peraltro già espresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 29/07/2020;

Richiamato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli Enti locali - D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla proposta;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui s'intende integralmente richiamato: Di avvalersi della facoltà prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra i quali rientra il Comune di Tarsia , di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000, e dal D.M 10 novembre 2020, a partire dal rendiconto della gestione 2020 e per il futuro.

Di confermare, inoltre e consequenzialmente la scelta, già effettuata con deliberazione del C.C. n. 7 del 29/07/2020 di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato tramite il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, di non predisporre il bilancio consolidato dell'ente.

Di trasmettere il presente atto alla Banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni (BDAP) per quanto di competenza, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 10 novembre 2020.

Propone, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del più volte richiamato Testo Unico.

Tarsia, li 03/05/2021

Il Responsabile dell'area Finanziaria

F.to Dott Manlio NARDI

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE “ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICOPATRIMONIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 232, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000, E DAL D.M 10 NOVEMBRE 2020, A PARTIRE DAL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 E PER IL FUTURO - CONFERMA ESERCIZIO FACOLTÀ DI NON PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AI DELL'ART. 233-BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000, COME GIÀ DELIBERATO CON ATTO DEL DEL C.C. N. 7 DEL 29/07/2020 - PROVVEDIMENTI”

PARERI

AREA AMMINISTRATIVA

In ordine alla proposta di deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE di cui all'oggetto, si esprime parere di **Regolarità Tecnica** FAVOREVOLE ai sensi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000 attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tarsia,li 03/05/2021

Il Responsabile dell'area amministrativa

F.to D.SSA Maria Teresa LAINO

AREA FINANZIARIA

In ordine alla proposta di deliberazione DELLA GIUNTA Comunale di cui all'oggetto, si esprime parere di **Regolarità Contabile** FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Tarsia, li 03/05/2021

Il Responsabile dell'area finanziaria

F.to DR. Manlio NARDI

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Avv. Roberto AMERUSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Teresa GIORDANO

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Tarsia, lì 05/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Maria Teresa LAINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

(Art. 124 e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 19/05/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi e, contestualmente, comunicata ai capigruppo consiliari.

Tarsia, lì 19/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Maria Teresa LAINO

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*